



Comune di Montechiarugolo (PR)

**REGOLAMENTO COMUNALE
per la concessione del patrocinio gratuito e oneroso e per
l'utilizzo dello stemma del Comune**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.90 del 27/12/2022.

Sommario

CAPO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED ESCLUSIONI.....	3
ART. 1 - Oggetto del regolamento ed esclusioni	3
CAPO II – ATTIVITÀ SUPPORTATE E SOGGETTI PATROCINABILI.....	4
ART. 2 - Oggetto del patrocinio.....	4
ART. 3 – Soggetti patrocinabili	4
CAPO III - CRITERI, PROCEDURE PER LA CONCESSIONE E FORME DI PATROCINIO PREVISTE	4
ART. 4 - Criteri per la concessione del patrocinio.....	4
ART. 5 - Limitazione all'ambito di applicazione ed esclusioni	5
ART. 6 - Concessione di patrocinio gratuito.....	5
ART. 7 - Concessione di patrocinio oneroso	6
CAPO IV - RESPONSABILITÀ, CONTROLLI, NORME FINALI.....	8
ART. 8 - Responsabilità dei soggetti patrocinati - Revoca	8
ART. 9 - Controlli della documentazione - Sanzioni.....	9
ART. 10 - Privacy e trattamento dei dati	9
ART. 11 – Norma di rinvio	9
ART. 12 – Entrata in vigore	9

CAPO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED ESCLUSIONI

ART. 1 - Oggetto del regolamento ed esclusioni

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo (stemma/simbolo) del "Comune di Montechiarugolo" (Provincia di Parma)" per le iniziative, tra quelle di cui al successivo art. 2, ritenute di particolare rilevanza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale ed economica, promosse da soggetti pubblici e privati, organizzate anche al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse qualificanti per l'immagine e il prestigio della Comunità locale e non abbiano scopo di lucro, fatta eccezione per le situazioni di cui al successivo art. 5 comma 3.

2. Ai fini del presente regolamento, per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte del Comune ad iniziative e manifestazioni organizzate, sul proprio territorio o su quello nazionale, da soggetti terzi e/o persone e/o da enti e/o istituzioni pubbliche e/o private, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali e turistiche (scientifiche, economiche e sociali, celebrative) corrispondenti ai fini Statutari e alle Linee di Mandato del Sindaco.

3. In particolare, si intende per

a) "**patrocinio gratuito**" il sostegno di cui al successivo art. 6, che non prevede "vantaggi economici" di alcun tipo a favore del richiedente ma la semplice associazione dell'immagine del Comune, attuata mediante la concessione dell'utilizzo dello Stemma del Comune di Montechiarugolo a una determinata iniziativa avente le caratteristiche di cui al precedente comma 1;

b) "**patrocinio oneroso**", oltre a quanto previsto al precedente punto a), il sostegno di cui al successivo art. 7, che prevede "vantaggi economici" diretti, nel caso di benefici finanziari specifici (contributi, rimborsi spese, ecc...), o indiretti, quando costituiscono comunque agevolazioni di natura economica per il richiedente che diano luogo a maggiori costi, a maggiori spese o a minori entrate per il Comune; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono "indiretti" i vantaggi costituiti dalla concessione gratuita o a prezzo ridotto di beni e servizi comunali altrimenti assoggettati a tariffa, eventuali prestazioni di dipendenti comunali necessarie alla buona riuscita dell'iniziativa patrocinata ed ogni altra agevolazione economica consentita dalle leggi e dai regolamenti vigenti che costituisca, in ogni caso, una minore entrata per il Comune.

4. Non costituiscono oggetto del presente regolamento:

a) le concessioni di benefici finanziari ordinari sotto forma di rimborsi spese, voucher sportivi e ristori in caso di eventi calamitosi o emergenziali straordinari, imprevisi ed imprevedibili a soggetti del Terzo Settore e dell'associazionismo sportivo dilettantistico, nonché del comodato di beni immobili improduttivi a soggetti del Terzo Settore, oggetto di specifico regolamento comunale;

b) le richieste di concessione di benefici finanziari, vantaggi economici o altre agevolazioni aventi ad oggetto funzioni conferite a soggetti istituzionali esterni al comune;

c) la disciplina dell'istituto della "sponsorizzazione", già disciplinato da specifico regolamento comunale;

d) l'uso e l'affidamento in appalto/concessione della gestione di immobili ed impianti comunali, demandata a specifica regolamentazione;

e) la concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture di proprietà comunale per iniziative e manifestazioni, già disciplinata da specifico regolamento comunale;

f) le convenzioni che possono essere stipulate, in via esclusiva, solo da un determinato soggetto, in virtù della specifica competenza necessaria per il tipo di attività oggetto di convenzione, considerata non fungibile, tra i soggetti facenti parte del Terzo Settore, iscritti da almeno sei

mesi nello specifico registro nazionale del Terzo Settore (RUNTS) oppure negli specifici registri regionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 56 del Dlgs 117/2017 in ambito di rapporti convenzionali, o con associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte da almeno sei mesi nello specifico registro nazionale o affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva;

- g) le convenzioni o i protocolli che possono essere stipulati con altri soggetti pubblici per il raggiungimento di finalità pubbliche trasversali;
- h) eventuali benefici finanziari o vantaggi economici disciplinati da specifiche disposizioni normative, circolari, progettualità e piani in materia di protezione civile.

CAPO II – ATTIVITÀ SUPPORTATE E SOGGETTI PATROCINABILI

ART. 2 - Oggetto del patrocinio

1. Possono essere oggetto di patrocinio le seguenti iniziative:

- a) manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive indagini conoscitive, rassegne, concorsi, premi e altre iniziative similari;
- b) pubblicazioni e prodotti multimediali e telematici, quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli, videocassette, audiocassette, Cd-rom, dvd e altri prodotti similari;
- c) corsi, seminari, workshop, indagini conoscitive, rassegne, concorsi, premi e altre iniziative similari, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali e/o di ricerca;
- d) in ogni caso, qualunque iniziativa di cui al precedente art.1 comma 1, realizzata anche mediante l'utilizzo dei social, dei sistemi di comunicazione di massa, on line e digitale, che abbia le caratteristiche di cui al successivo art .4 e non ricada tra le casistiche di cui al successivo art. 5.

ART. 3 – Soggetti patrocinabili

1. Il patrocinio può essere disposto dall'Amministrazione Comunale a favore dei soggetti i quali, tramite la loro attività, esprimano effettive ed oggettive utilità a favore della Comunità di Montechiarugolo, favorendone le attività dirette a sostenere lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, tra i seguenti: soggetti facenti parte del Terzo Settore, associazioni e società sportive dilettantistiche, comitati, istituzioni, fondazioni, cooperative, soggetti della P.A., altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 5 comma 3.

2. Non possono essere patrocinati i soggetti che costituiscono articolazione di partiti o movimenti politici, estremisti, di incitamento all'odio e alle discriminazioni o di organizzazioni sindacali nonché i soggetti i cui rappresentanti legali o il presidente svolgano funzioni di amministratori dell'Unione o dei Comuni dell'Unione.

CAPO III - CRITERI, PROCEDURE PER LA CONCESSIONE E FORME DI PATROCINIO PREVISTE

ART. 4 - Criteri per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio avviene per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui al precedente art. 1 comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri e delle limitazioni di cui al successivo art. 5, sulla base di valutazione condotta sui seguenti aspetti:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità dell'Amministrazione, valutata con riferimento alle “attività di interesse generale”, di cui all'art. 5 del D.Lgs.vo 117/2017, alle linee

di azione consolidate, al vigente Statuto comunale, ai programmi e ai progetti dell'Amministrazione Comunale;

b) interesse per la comunità locale.

2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. Rassegne) o per attività programmate.

ART. 5 - Limitazione all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione comunale non può concedere il patrocinio:

a) per iniziative per le quali, seppur necessaria, non sia stata presentata istanza al competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Pedemontana Parmense;

b) per iniziative di carattere politico/partitico;

c) per iniziative di carattere religioso;

d) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, ad eccezione della fattispecie prevista al successivo comma 3;

e) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;

f) per iniziative che abbiano come fine il lucro o la commercializzazione/vendita di prodotti o servizi;

g) per iniziative palesemente contrarie all'etica, al buon gusto, alla moralità pubblica e al buon costume ovvero che incitino all'odio o alla discriminazione, di qualunque tipo.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni eventualmente necessarie, ai sensi di legge, per attuare le iniziative patrocinate.

3. Di norma il patrocinio non è concesso, dal punto di vista soggettivo, a soggetti privati aventi natura lucrativa e, dal punto di vista oggettivo, per le iniziative aventi scopi commerciali e lucrativi; l'Amministrazione comunale può tuttavia, eccezionalmente, concedere il patrocinio anche per iniziative che presentino finalità commerciali e/o lucrative esclusivamente nei casi in cui ricorrano condizioni particolarmente eccezionali tali da rendere le iniziative particolarmente rilevanti ed appetibili per tutta la Comunità locale; in tal caso il provvedimento di concessione del patrocinio dovrà contenere una motivazione specifica.

ART. 6 - Concessione di patrocinio gratuito

1. Il patrocinio gratuito consiste nel sostegno concesso dall'Amministrazione Comunale limitato alla possibilità di utilizzare, nel piano di comunicazione e divulgazione dell'iniziativa per la quale è concesso, ai sensi del precedente art.1 comma 2a), l'immagine del Comune e relativo stemma unitamente alla dizione "*Con il patrocinio gratuito del Comune di Montechiarugolo*" (riproduttivo, anche sotto l'aspetto grafico, dell'allegato modello, allegato A), eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente, oltre che pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web del Comune di Montechiarugolo.

2. Il Patrocinio gratuito del Comune può essere concesso dal Sindaco ai soggetti di cui al precedente art. 3 per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui al precedente art. 1 comma 1, nel rispetto dei criteri e delle limitazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

3. Le istanze di patrocinio gratuito devono essere redatte in carta semplice sugli appositi moduli reperibili sul sito www.comune.montechiarugolo.pr.it, contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa, con indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori, essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indirizzate al Sindaco di Montechiarugolo e presentate con le seguenti modalità:

- al protocollo del Comune tramite Pec o consegna a mano **almeno 10 (dieci) giorni prima** della data di avvio dell'evento/iniziativa cui si riferiscono, nel caso in cui NON

- VI SIA la necessità di presentare istanze (autorizzazioni/SCIA) al competente SUAP;
- **contestualmente alla presentazione al SUAP** con modalità telematica almeno 40 (dieci) giorni prima della data di avvio dell'evento/iniziativa cui si riferiscono, nel caso in cui VI SIA la necessità di presentare istanze (autorizzazioni/SCIA);
4. La valutazione dell'istanza è effettuata dal Servizio Affari Generali, che verifica l'esistenza delle condizioni/requisiti necessari previsti dal presente Regolamento; ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.
5. A conclusione dell'istruttoria, la proposta viene sottoposta alla firma del Sindaco per la concessione.
6. Il provvedimento di concessione/rigetto del patrocinio è emesso:
- a) entro 5 giorni lavorativi, in caso di istanze con le caratteristiche di cui al precedente comma 3 lettera a);
 - b) Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o al completamento della pratica SCIA, in caso di istanze con le caratteristiche di cui al precedente comma 3 lettera b);
- Scaduti i termini opera il silenzio/rigetto.

ART. 7 - Concessione di patrocinio oneroso

1. Il patrocinio oneroso consiste nel sostegno concesso dall'Amministrazione Comunale che consente di utilizzare, nel piano di comunicazione e divulgazione dell'iniziativa per la quale è concesso, ai sensi del precedente art.1 comma 2a), l'immagine del Comune e relativo stemma, unitamente alla dizione "*Con il patrocinio oneroso del Comune di Montechiarugolo*", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente, godendo dei benefici finanziari e dei vantaggi economici eventualmente concessi ai sensi del precedente art.1 comma 2b). Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web del Comune di Montechiarugolo.
2. Il Patrocinio oneroso può essere concesso con deliberazione della Giunta Comunale ai soggetti di cui al precedente art. 3 per le iniziative di cui al precedente art.1 comma 1, nel rispetto dei criteri e delle limitazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5.
3. Le istanze di patrocinio oneroso devono essere redatte in carta semplice sugli appositi moduli reperibili sul sito www.comune.montechiarugolo.pr.it, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indirizzate al Sindaco di Montechiarugolo e presentate con le seguenti modalità:
- al protocollo del Comune tramite Pec o consegna a mano **almeno 30 (trenta) giorni prima** della data di avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, nel caso in cui NON VI SIA la necessità di presentare istanze (autorizzazioni/SCIA) al competente SUAP
 - contestualmente alla presentazione al SUAP con modalità telematica almeno **almeno 40 (trenta) giorni prima** della data di avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, nel caso in cui VI SIA la necessità di presentare istanze (autorizzazioni/SCIA)
- complete delle seguenti informazioni necessarie per consentire l'adeguata valutazione delle ragioni che rendono necessario l'intervento di un "sostegno pubblico", ivi compresa l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori:
- a) relazione descrittiva dell'iniziativa che si intende realizzare evidenziante:
 - a1. soggetto/i promotore/i e realizzatore/i;
 - a2. obiettivi: utilità/benefici attesi per i destinatari dell'iniziativa (tipologie di cittadini a cui il progetto è rivolto, in particolare - target di riferimento);
 - a3. target di riferimento: tipologie di cittadini a cui l'iniziativa è rivolta, in particolare;
 - a4. platea potenziale: numero orientativo di cittadini che si ritiene possano usufruire dei benefici derivanti dall'iniziativa;

- a5. durata dell'iniziativa: avvio e scadenza (data di raggiungimento degli obiettivi previsti);
- b) bilancio preventivo del progetto dal quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, nonché il relativo risultato differenziale, attivo o passivo.

4. La richiesta di patrocinio oneroso che prevede benefici finanziari può essere accolta (limitatamente al contributo finanziario) solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui non sia stato possibile presentare domanda di beneficio finanziario entro i termini dell'avviso pubblico per la concessione di benefici finanziari ordinari di cui all'art.5 comma 1 del vigente *"Regolamento comunale per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici a soggetti del Terzo Settore e dell'associazionismo sportivo dilettantistico e voucher sportivi alle famiglie"*;
- b) quando l'iniziativa progettuale contribuisca a soddisfare uno specifico bisogno pubblico avente la natura dell'urgenza e dell'improcrastinabilità;
- c) quando l'iniziativa progettuale abbia caratteristiche tali da essere considerata un vero e proprio "evento straordinario", per la notevole rilevanza e il particolare interesse che può suscitare per l'intera Comunità, per i benefici potenziali che possono derivarne, anche per l'indotto eventualmente interessato, dal punto di vista economico, mediatico e di immagine;
- d) quando l'iniziativa sia già sostenuta anche da altri soggetti della Pubblica Amministrazione competenti della specifica attività o comunque sovraordinati al Comune.

5. La valutazione dell'istanza e della relativa documentazione è in capo all'unità organizzativa competente nell'ambito tematico/funzionale cui si riferisce l'iniziativa, che verifica l'esistenza delle condizioni/requisiti necessari previsti dal presente Regolamento ed acquisisce gli ulteriori dati eventualmente necessari dal soggetto proponente e dagli uffici competenti; ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile. Gli uffici interni coinvolti dal procedimento, dovranno fornire le valutazioni necessarie in tempo utile a consentire all'unità organizzativa competente il completamento dell'istruttoria.

6. A conclusione dell'istruttoria, la proposta viene sottoposta alla Giunta Comunale stabilendo, in caso positivo, indirizzi e, ove la richiesta preveda la richiesta di uno specifico beneficio finanziario l'importo massimo del beneficio, nel limite degli stanziamenti disponibili in bilancio a tale titolo e comunque nei limiti del saldo passivo risultante dal bilancio preventivo dell'iniziativa per la quale il beneficio è richiesto. Di seguito il responsabile dell'unità organizzativa competente comunica al soggetto richiedente la concessione totale o parziale del patrocinio o il diniego, l'importo massimo eventualmente assegnato e l'impegno della relativa spesa, con proprio atto determinativo.

7. L'effettiva erogazione dell'eventuale beneficio finanziario eventualmente assegnato unitamente al patrocinio oneroso è disposta dall'unità organizzativa competente, responsabile di procedimento, previa verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi definiti per l'iniziativa patrocinata e, in ogni caso, entro i limiti del saldo passivo effettivamente riscontrato dal rendiconto consuntivo dell'iniziativa.

8. Nel caso in cui l'iniziativa progettuale riguardi interventi di miglioramento, efficientamento e/o ristrutturazione di beni immobili di proprietà dei soggetti richiedenti, il procedimento istruttorio è assegnato alla competenza dell'unità organizzativa competente della gestione del patrimonio comunale.

9. Il provvedimento di concessione/rigetto del patrocinio verrà emesso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Scaduti i termini opera il silenzio/rigetto.

CAPO IV - RESPONSABILITÀ, CONTROLLI, NORME FINALI

ART. 8 - Responsabilità dei soggetti patrocinati - Revoca

1. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente o utilizzato a fini certificativi o per altri effetti giuridici. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
2. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa patrocinata, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.
3. Il patrocinio può sempre essere revocato, qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previa ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di Montechiarugolo, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
4. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio gratuito ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine pubblica dell'Amministrazione o, comunque, quando sono venute meno le condizioni o requisiti poste a base della richiesta, anche per ragioni di opportunità da motivare.
5. Tutti i soggetti ai quali è stato concesso il patrocinio del Comune di Montechiarugolo ai sensi del presente regolamento sono tenuti ad evidenziare il patrocinio ottenuto tramite gli atti e la documentazione promozionale ed ogni strumento comunicativo attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente, in qualunque forma (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello Stemma Comunale, evidenziando che le stesse iniziative sono realizzate con il patrocinio gratuito / oneroso del Comune di Montechiarugolo; il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e, qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'Ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.
6. I benefici finanziari eventualmente erogati nell'ambito del patrocinio oneroso devono risultare nei bilanci annuali del soggetto beneficiario, che devono essere resi pubblici con le modalità previste dalle normative vigenti in materia. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).
7. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra tali soggetti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione necessaria per lo svolgimento delle progettualità finanziate né assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna in merito all'attuazione delle progettualità stesse, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti beneficiari, anche qualora degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune.
8. Nessun rapporto od obbligazione di terzi può esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, anche in violazione del presente regolamento, può sospendere in qualunque momento il patrocinio e l'erogazione dei benefici finanziari eventualmente assegnati e, a seguito dell'esito degli accertamenti condotti, deliberarne la revoca, nei limiti predetti.
9. E' fatto carico ai soggetti attuatori delle iniziative patrocinate, ai sensi del presente regolamento, di acquisire tutte le autorizzazioni ed i permessi di legge occorrenti, manlevando

l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità in merito. Sono del pari a carico del soggetto patrocinato gli oneri diretti o indiretti che l'iniziativa patrocinata possa comportare nei termini delle vigenti disposizioni di legge.

10. L'Amministrazione, in ogni caso, si riserva ogni azione legale a tutela dell'utilizzo indebito o improprio del patrocinio o del logo del Comune.

ART. 9 - Controlli della documentazione - Sanzioni

1. La documentazione grazie alla quale è stato ottenuto il patrocinio è sottoposta a controllo puntuale o a campione, a cura del responsabile dell'unità organizzativa che ha attivato il procedimento, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese al Comune, ai sensi del Capo V del DPR 445/2000, nonché per accertare l'effettiva divulgazione, sui supporti informativi dell'iniziativa, del fatto che le attività si sono svolte grazie al patrocinio del Comune.

2. Il controllo a campione è effettuato su un numero pari almeno al 20% dei procedimenti di concessione del patrocinio; il Comune, in tal caso, si riserva, la facoltà di acquisire tutta la documentazione che ritiene necessaria e meritevole di approfondimento, a proprio insindacabile giudizio.

3. Qualora dai controlli effettuati si rilevino irregolarità, il responsabile di cui al comma 1 è tenuto a procedere ai sensi dei Capi V e VI del DPR 445/2000.

4. Oltre all'attivazione delle misure previste per legge in caso di mendacio, qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Montechiarugolo venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato con una multa da Euro 150,00 a Euro 1.500,00.

ART. 10 - Privacy e trattamento dei dati

1. Il conferimento dei dati richiesti per ottenere i provvedimenti di cui al presente Regolamento ha natura obbligatoria; il rifiuto da parte dei soggetti richiedenti di conferire i dati e di autorizzarne il trattamento e la comunicazione a soggetti terzi eventualmente incaricati della gestione dei procedimenti qui disciplinati, o ad altri soggetti pubblici, anche per eventuali controlli incrociati di dati o dichiarazioni, rende impossibile l'erogazione dei servizi medesimi.

2. I dati personali e sensibili raccolti con le istanze saranno trattati, in ogni caso, ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti in materia di privacy e di trattamento dei dati.

ART. 11 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale e a tutte le altre normative vigenti disciplinanti le materie ivi trattate, oltre che al Codice Civile.

ART. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera consigliare di approvazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli atti regolamentari o comunque disciplinanti la materia in oggetto e/o incompatibili con il presente Regolamento o con disposizioni di legge vigenti si intendono, a tutti gli effetti, abrogati.